

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 6

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause dell'inquinamento del fiume Sarno

ONOREVOLI SENATORI. – Nella seconda metà della XIV Legislatura il Senato della Repubblica ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno in considerazione del gravissimo stato di degrado ambientale del bacino di tale fiume e degli effetti di quel degrado sulle condizioni di vita delle popolazioni locali. La Commissione, a Camere già sciolte e al termine di un'intensa e serrata attività di inchiesta, svolta in un contesto di aperto e leale dialogo fra tutte le forze politiche in essa rappresentate, è riuscita ad approvare con il voto favorevole di

tutti i Gruppi parlamentari una Relazione conclusiva (*Doc. XXII-bis*, n. 6), nella quale si dà puntualmente conto dei maggiori punti di criticità e delle principali problematiche riscontrati e nella quale si evidenziano anche alcune direttrici di indagine meritevoli di specifico e puntuale approfondimento.

In particolare in tale Relazione si rileva la necessità di affrontare in maniera completa e particolareggiata, ai fini della sua definitiva soluzione, la questione delle cause all'origine di quella situazione amministrativa di grave scollamento istituzionale, di sostanziale inefficacia delle azioni di prevenzione e di con-

trollo, di disarticolazione delle competenze e di polverizzazione delle responsabilità che ha concorso in misura rilevante all'insorgere della drammatica emergenza ambientale del bacino del Sarno.

Grande rilievo viene poi attribuito all'urgente necessità di tenere costantemente sotto osservazione i tentativi della malavita organizzata di infiltrarsi negli appalti e nei cantieri per i lavori di disinquinamento e di realizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative, nonché alla necessità di verificare, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati epidemiologici, l'eventuale sussistenza di una correlazione fra determinate patologie registrate tra la popolazione del bacino del Sarno e la condizione di inquinamento dei corsi d'acqua presenti nel bacino medesimo.

Nella medesima Relazione conclusiva, inoltre, si constata che il completamento delle opere infrastrutturali costituisce un passaggio fondamentale ed ineludibile del risanamento ambientale del bacino del Sarno e si afferma con decisione che la gestione dell'attuale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino, generale Roberto Jucci,

ha segnato una netta e positiva cesura rispetto al passato e deve protrarsi sino al completamento e all'attivazione dei depuratori, dei collettori e delle reti fognarie, così da scongiurare il rischio di una ricaduta nella passata situazione di attendismo e di latitanza operativi. Peraltro, proprio l'esperienza di questi ultimi anni di gestione commissariale induce - come espressamente affermato nella sopra citata Relazione conclusiva - a ritenere opportuna la compresenza di un Commissario delegato e di una Commissione parlamentare di inchiesta capace, per la sua autorevolezza (derivante dal carattere rappresentativo nazionale rivestito e dai poteri ad essa spettanti), di operare rispetto ai programmi e agli interventi del Commissario stesso come interlocutore privilegiato (anche in chiave di stimolo, di verifica e di controllo) e di richiamare tutti i soggetti pubblici, oltre che al rigoroso rispetto della legge, a quei principi di leale collaborazione istituzionale e di buon andamento, di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa che devono essere il cardine dell'azione di risanamento e di riqualificazione del bacino del Sarno.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) verificare l'evoluzione dello stato di inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico, nonché delle cause che lo determinano;

b) verificare, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di dati epidemiologici, l'eventuale sussistenza di una correlazione fra alcune patologie registrate tra la popolazione del bacino del fiume Sarno e la condizione di inquinamento dei corsi d'acqua presenti nel bacino medesimo;

c) verificare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto e l'andamento dei lavori relativi alle reti fognarie, ai collettori e ai depuratori, nonché le risorse per essi stanziare ed il loro effettivo utilizzo;

d) svolgere indagini atte a far luce sul ruolo svolto dalle organizzazioni criminali e sui loro tentativi di infiltrazione negli appalti per i lavori di disinquinamento e di realizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative;

e) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per una più coordinata e incisiva iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate;

f) riferire al Senato della Repubblica al termine dei propri lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro tre anni dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal se-

greto. La Commissione garantisce in ogni caso il mantenimento dell'eventuale regime di segretezza.

2. La Commissione acquisisce l'intera documentazione formata o acquisita nella XIV Legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti segreti e riservati.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dell'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

